



COMUNE DI SANT'URBANO

35040 - Provincia di Padova

Area Servizi Generali

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018

CIG. ZAE16D2F88

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore del Comune di Sant’Urbano ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005. Il servizio riguarda la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso.

ART. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI

Il Broker, persona fisica o giuridica, deve essere regolarmente iscritto all’Albo previsto dal suddetto D.Lgs. n. 209/2005.

L’appalto sarà quindi, unilateralmente ed immediatamente risolto dal Comune, qualora venga meno l’iscrizione all’Albo di cui sopra per radiazione o altro.

ART. 3 – ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire al Comune di Sant’Urbano supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:

- a) Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o all’andamento del mercato assicurativo, e/o a seguito di eventi dannosi accaduti.
- b) Analisi dei rischi in capo al Comune e delle relative coperture assicurative.
- c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo comprendente anche il fabbisogno finanziario per la sua realizzazione.
- d) Valutazione dei beni in collaborazione con gli uffici patrimonio e acquisti del Comune.
- e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato e delle nuove esigenze del Comune.
- f) Elaborazione e redazione dei capitoli di gara suddivisi per categorie di rischio, del calcolo della spesa in rapporto alle nuove garanzie e valori assicurati al fine di istruire le procedure di selezione, per l’aggiudicazione dei contratti assicurativi.
- g) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze (almeno 20 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze) segnalazioni di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (es. recesso in caso di sinistro da parte della compagnia) e delle modalità per le relative risoluzioni.
- h) Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte come precisato al successivo punto j) e nella predisposizione degli atti necessari, del bando di gara, degli schemi di contratto aggiornati all’evoluzione legislativa e di mercato per l’espletamento delle procedure concorsuali previste per l’affidamento del servizio, da inviare in tempo utile da consentire al Comune l’aggiudicazione della gara almeno trenta giorni prima della scadenza delle polizze.
- i) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell’Ente, conseguenti ad evoluzioni legislative e/o regolamentari.
- j) Predisposizione di un’apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie assicuratrici evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo.
- k) Indagine di mercato al fine di sottoporre all’Ente le migliori offerte del mercato assicurativo.
- l) Gestione dei sinistri in franchigia.

- m) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che abbiano attinenza con le polizze del Comune. In particolare:
1. Segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante: il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle compagnie assicurative entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa.
 2. Variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio.
 3. L'eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata entro i termini contrattuali previsti per la disdetta, onde consentire all'Ente di attivare tutte le procedure necessarie.
- n) Assistenza tecnica e gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiato che di danneggiante, ed anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi in corso).
- o) Assistenza nella gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri sia attivi che passivi: il broker si farà carico di dare alle strutture del Comune, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione. In dettaglio verrà, dopo confronto con l'ente, elaborata e fornita una procedura per i sinistri derivata dalle esigenze specifiche emerse. La procedura conterrà le linee guida generali per consentire, in relazione alla specificità dei contratti di interesse, di poter:
- istruire adeguatamente la denuncia di danno
 - inoltrare la denuncia di danno
 - curare il recupero del danno.
- Il broker dovrà fornire tutta l'assistenza per:
- la selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro
 - nel contraddittorio con i periti delle compagnie a supporto della definizione economica del sinistro
 - intervento presso le compagnie per il materiale pagamento del sinistro.
- p) Presentazione di un riepilogo semestrale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e/o dichiarati senza seguito.
- q) Elaborazione di un rapporto annuale sull'andamento dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, le attività da attuare a breve e a medio termine con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse.
- r) Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, ivi compreso l'aggiornamento relativo ad eventuali modifiche legislative con le relative ricadute sui contratti in corso.
- s) Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione sulle garanzie fidejussorie e assicurative da richiedere ai fornitori di beni e/o servizi e agli esecutori di lavori pubblici.
- t) Consulenza ed assistenza, a favori di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio.
- u) Obbligo di dare riscontro scritto entro 15 giorni, alle comunicazioni inoltrate dal Comune in merito a procedimenti relativi a sinistri aperti.

Il Broker è tenuto ad individuare un responsabile e referente che avrà l'onere di recarsi presso il Comune, in ogni caso quando l'Ente ne faccia richiesta, per la discussione di specifiche problematiche.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune (se non preventivamente autorizzato), al quale resta quindi ogni potere decisionale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente da Dirigenti o Funzionari incaricati del Comune muniti di potere di firma ed espressamente autorizzati.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'incarico avrà durata triennale con decorrenza dal 01/01/2016 fino al 31/12/2018. Dalla data di aggiudicazione del servizio, il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa di tutto il pacchetto assicurativo in corso, compresa la gestione dei sinistri attivi e passivi in atto.

Il Broker, alla scadenza dell'appalto, dovrà assumere l'impegno di assicurare, su richiesta del Comune, la prosecuzione delle attività al fine di consentire lo svolgimento della gara di appalto nel frattempo già bandita ed il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.

Il Broker, peraltro, si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Il rapporto contrattuale sarà rescindibile annualmente con preavviso da inoltrarsi 90 gg. prima della scadenza annuale, con raccomandata A/R.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dal Comune, potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune nelle forme di legge.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune, pur avvenendo per il tramite del broker, il quale si impegna e si obbliga a versare i premi alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso. Il broker trasmette al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Non sono quindi imputabili al Comune eventuali ritardi derivanti dalla mancata trasmissione alle compagnie dei premi incassati dal broker, anzi sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Per l'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato, il broker designerà uno o più referenti, che avranno il compito di interfacciarsi con gli uffici del Comune.

ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE

Il broker appaltatore dovrà essere provvisto di polizza assicurativa per la responsabilità civile per negligenza od errori professionali, di cui all'art. 110/112, c. 3 del D.Lgs. n. 209/2005 con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00).

Prima della stipulazione del contratto d'appalto la società appaltatrice dovrà consegnare copia della polizza e comunicare successivamente eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio. La polizza deve essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

ART. 7 – COMPENSI PROFESSIONALI

Per l'appalto conferito al broker e per il suo espletamento non graveranno sul Comune oneri né presenti né futuri per compensi, provvigioni o rimborsi comunque denominati di qualunque specie, in quanto l'opera del broker verrà remunerata, esclusivamente dalle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze, sulla base della provvigione indicata dalla società che risulterà aggiudicataria del servizio, in sede di offerta.

CAP. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune da parte sua, si impegna e si obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la mediazione del broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 9 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente, o di rifiutare, motivatamente le proposte presentate;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle forme assicurative di cui necessita il Comune;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
- e) la facoltà di rescindere annualmente il contratto di brokeraggio con il preavviso di cui all'art. 4 del presente capitolato.

ART. 10 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

I contratti assicurativi in vigore al momento della gara sono i seguenti:

POLIZZA	PREMIO ANNUO LORDO
RCA mezzi comunali	€ 2.732,50
RC Patrimoniale Colpa Lieve	€ 2.000,00
Tutela legale	€ 5.775,00
Infortuni	€ 362,51
ARD mezzi dipendenti	€ 1.150,00
Furto	€ 1.000,00
Elettronica	€ 1.950,00
Incendio	€ 7.570,06
RCT/O	€ 4.645,60
TOTALE	€ 27.160,67

Gli anzidetti importi non comprendono le regolazioni premio.

ART. 11 – VALORE DELL'APPALTO

Ai fini di una presuntiva quantificazione sull'ammontare del servizio, alla luce del valore medio delle provvigioni che vengono riconosciute al broker sul valore complessivo dei premi annui, il valore contrattuale presunto è di circa € 2.700,00 annuo, per un totale presunto di circa di € 8.000,00 per i tre anni.

ART. 12 – MODALITA' ED ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara sarà espletata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune - Capo II Beni e servizi in economia, dando atto che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 13 – CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto con la società aggiudicataria, nella forma della scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 e s.m.i., con spese tutte a carico dell'aggiudicatario.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte del servizio pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

ART. 15 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il Comune potrà in ogni caso procedere, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere e con decorrenza immediata, alla risoluzione unilaterale del presente contratto nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti di partecipazione di cui al bando di gara.
- Subappalto e/o cessione di tutto o parte del contratto da parte dell'appaltatore.
- Cessione dell'azienda appaltatrice o del ramo dell'azienda appaltatrice interessato alla gestione del presente appalto, successione nella titolarità dell'azienda appaltatrice, non preventivamente comunicate ed accettate dal Comune.
- Mancato o tardivo versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici.

Nel caso inoltre di inadempienze contrattuali l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando al broker 10 (dieci) giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine o ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura del:

- € 500,00 per gravi omissioni e ritardi rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di trenta giorni da effettuarsi con raccomandata A/R in caso di reiterate inadempienze agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato e/o ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

ART. 16 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico del broker appaltatore:

- a) Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'appalto;
- b) I rischi connessi all'esecuzione dell'appalto;
- c) L'obbligo di garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la Compagnia assicurativa obbligandosi a mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- d) L'obbligo di gestire l'appalto nell'interesse esclusivo del Comune.

ART. 17 – OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

La società appaltatrice si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e al Comune destinatario in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza delle prestazioni oggetto del capitolato.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 18 – CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Per la risoluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato è competente il Tribunale di Rovigo.

ART. 19 - TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 la ditta aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti l'appalto.

Si precisa altresì che, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle compagnie a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 il broker e i collaboratori della ditta aggiudicataria che operano in base al presente contratto sono soggetti alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ed al Codice di Comportamento applicabile ai dipendenti del Comune di Sant'Urbano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2013, per quanto compatibili, e in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Poiché questo Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22.10.2014, ha aderito al "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto il 09.01.2012, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'URP Veneto, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare le clausole ivi indicate, in particolare, fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte della ditta appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva di prorogare la data della gara o di non procedere all'aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. L'aggiudicazione sarà comunque fatta anche in presenza di una sola offerta.

Si precisa che relativamente alle attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Firma per accettazione del Legale Rappresentante

ART. 22 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione ai terzi, per finalità e scopi connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione del servizio del presente capitolato.

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Zeno Lorenzetto